



Dott. Umberto Ajello
 NOTAIO
 Bastioni di Porta Venezia, 1
 20121 MILANO
 Tel. 02.45.37.54.61

Repertorio n. 59946 Raccolta n. 11894
 COSTITUZIONE DI IMPRESA SOCIALE SOTTO LA FORMA DI SOCIETA' A
 ===== RESPONSABILITA' =====
 ===== LIMITATA =====
 ===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilasedici, =====
 il giorno ventuno, =====
 del mese di aprile. =====

In Milano, nel mio studio ai Bastioni di Porta Venezia n.1. =
 Avanti a me dott. UMBERTO AJELLO, Notaio alla residenza di
 Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, =====

===== SONO PRESENTI =====

- SINIGALLIA Alberto Davide, nato a Milano il giorno 4 otto-
 bre 1962, domiciliato in Milano, Via degli Artigianelli n. 6,
 il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
 Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale lega-
 le rappresentante della: =====

- "FONDAZIONE PROGETTO ARCA onlus" (organizzazione non lucra-
 tiva di utilità sociale), con sede in Milano a Via degli Ar-
 tiganelli n. 6, =====

codice fiscale 11183570156, =====
 costituita in Italia con atto da me notaio ricevuto in data
 25 marzo 1994 rep.n. 37.905/2.188, registrato a Milano il 7
 aprile 1994 al n. 7335 Serie 1A, trasformata in Fondazione
 con atto da me notaio ricevuto in data 25 marzo 2008 rep.n.
 53.903/8.110, registrato all'agenzia delle Entrate di Milano
 "1" in data 1 aprile 2008 al n. 8787 Serie 1T, ente di nazio-
 nalità italiana, =====

in forza dei poteri a lui attribuiti nella seduta del Consi-
 glio di Amministrazione in data 19 aprile 2016 il cui verba-
 le per estratto certificato conforme da me notaio, in data o-
 dierna rep.n. 59945 si allega al presente atto sotto la let-
 tera "A"; =====

- NURZIA Laura, nata a Milano il 29 giugno 1965, domiciliata
 a Cesano Maderno, via Sant'Eurosia n.24, cittadina italiana, =
 codice fiscale NRZ LRA 65H69 F205K; =====

- POMA Maria Carla, nata a Milano il 19 luglio 1968, domici-
 liata a Milano, via Candiani Giuseppe n.94, cittadina italia-
 na, =====

codice fiscale PMO MCR 68L59 F205G; =====

- STEFANIZZI Alice, nata a Milano il giorno 8 luglio 1982,
 domiciliata a Milano, Piazzale Udine n.8, cittadina italiana,
 codice fiscale STF LCA 82L48 F205B; =====

- REGAZZO Costantina, nata a Casorate Primo il 28 agosto
 1957, domiciliata a Milano, via Sangro n.31, cittadina ita-
 liana, =====

codice fiscale RGZ CTN 57M68 B988W. =====

Io notaio sono certo della identità personale dei comparen-
 ti, i quali =====

===== convengono e stipulano quanto segue: =====

Registrato presso
 l'Agenzia delle Entrate
 Ufficio di Milano 1
 il 28/04/2016
 al N 13608 Serie 1T
 Esatti Euro 200,00.

Dott. UMBERTO AJELLO
 NOTAIO

Art.1) - Tra la FONDAZIONE PROGETTO ARCA onlus, come sopra rappresentata, NURZIA Laura, POMA Maria Carla, STEFANIZZI Alice e REGAZZO Costantina, è costituita una impresa sociale sotto la forma di società a responsabilità limitata denominata: =====

===== "PROGETTO MIRASOLE IMPRESA SOCIALE S.R.L." =====

Art.2) - La società non ha scopo di lucro e persegue finalità di produzione e/o scambio di beni e servizi di utilità sociale: =====

Essa intende perseguire le proprie finalità operando nei settori previsti dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs 155/06 e/o svolgendo attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.Lgs 155/06. =====

I settori di attività in cui la società intende operare per il perseguimento delle proprie finalità sono: =====

- assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; =====
- assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui D.P.C.M. 29 novembre 2001 "definizione dei livelli essenziali di assistenza" e successive modificazioni; =====
- assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; =====
- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; =====
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; =====
- valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; =====
- turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo; =====
- formazione universitaria e post universitaria; =====
- ricerca ed erogazione di servizi culturali; =====
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo. =====

Oltre a queste attività, o in alternativa alle stesse, essa intende perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dal D.Lgs 155/06 e successive modificazioni e/o integrazioni. =====

Le attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate che la società intende svolgere sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: =====

- realizzazione e vendita di pasti; =====
- servizi di lavanderia; =====
- servizi di pulizia; =====
- traslochi e servizi di trasporto e logistica; =====
- ristrutturazioni e manutenzioni, ordinarie e straordinarie, in campo edilizio; =====
- giardinaggio e servizi legati alla cura del verde; =====
- produzione e vendita di oggettistica e prodotti artigianali, anche in campo alimentare; =====
- attività agricole, compresa la floricoltura; =====
- attività di allevamento; =====
- attività di ristorazione e somministrazione pasti, anche attraverso servizi di catering; =====
- attività di conservazione e restauro; =====
- organizzazione e gestione di eventi culturali e ricreativi; =====
- attività di affitto di aree attrezzate. =====

Potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività che il Consiglio di Amministrazione riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali della impresa sociale stessa. =====

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della legge e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie.

Art. 3) - La sede della società è fissata in Milano Via degli Artigianelli n. 6. =====

A tale proposito gli intervenuti convengono di far risultare dallo Statuto sociale solo il Comune di ubicazione della sede sociale, come previsto dalla vigente normativa. =====

Art. 4) - La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). =====

Art. 5) - La società è costituita sotto la piena osservanza delle norme di legge, anche con riferimento alle specifiche norme che presiedono l'impresa sociale, nonché delle norme relative al funzionamento della società, di cui al presente atto. =====

Art. 6) - I componenti convengono di affidare l'amministrazione della società, sino a diversa determinazione dell'Assemblea, ad un Consiglio di Amministrazione composto da quattro componenti a comporre il quale il quale vengono chiamati i signori: =====

- **ABRUZZI Ivano**, nato a Milano il 26 settembre 1971, domiciliato in Giussago (PV), via Leonardo Da Vinci n. 5 - frazione Guinzano, cittadino italiano, =====
codice fiscale BBR VNI 71P26 F205P, =====



con funzioni di Presidente; =====
- **GUMIER Guido**, nato a Milano il giorno 8 gennaio 1974, domiciliato in Milano, via Anfossi Augusto n.19, cittadino italiano, =====
codice fiscale GMR GDU 74A08 F205C, =====
consigliere; =====
- **GREZZI Giampaolo**, nato a Varzi il 29 dicembre 1960, domiciliato a Imbersago (LC), via Selva n.14, cittadino italiano, =
codice fiscale GRN GPL 60T29 L690E, =====
consigliere, =====
i quali hanno rappresentato la loro volontà di accettare la carica; =====
- **SINIGALLIA Alberto Davide**, come sopra generalizzato, domiciliato a Cesano Maderno, via Sant'Eurosia n.24, cittadino italiano, =====
codice fiscale SNG LRT 62R04 F205F, che accetta, =====
consigliere. =====

I nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno possedere i requisiti specifici di onorabilità, professionalità e indipendenza a termini dell'art. 8, terzo comma del D.lgs 155/06 ed in particolare per quanto attiene il requisito di professionalità essi devono aver maturato una esperienza almeno triennale quali volontari o membri degli organi direttivi di ente senza scopo di lucro. Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99. =====

Il requisito dell'Indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione sia membro del Consiglio di Amministrazione di società di capitali eventualmente socia della società. Non si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. =====

Al nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società, come dalle infra precisate norme relative al funzionamento della società. =====

Il nominato Organo Amministrativo resterà in carica per tre anni sino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto) con i poteri previsti dalle infra norme relative al funzionamento della società. =====

I nominati componenti del Consiglio di Amministrazione non sono soggetti a cause di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs 155/06. =====

Agli Amministratori competerà il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio nonché un compenso nei limiti di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 18 dello statuto e all'articolo 3 n.2 lettera a) del D.Lgs n. 155/06. =
Art. 7) - Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). In funzione anche di quanto previsto dall'Atto di Indirizzo approvato dalla Agenzia per il terzo set-

tore nella riunione del Consiglio in data 24 marzo 2011 - deliberazione n. 72 - in ordine alla liceità delle partecipazioni di controllo detenute da "Onlus" in enti societari aventi la qualifica di impresa sociale ex D.Lgs. 155/2006 e viene sottoscritto e conferito in denaro come segue: =====

- FONDAZIONE PROGETTO ARCA onlus, per Euro 4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero) corrispondenti ad una quota di partecipazione del 49% (quarantanove per cento); =====

- NURZIA Laura, per Euro 2.100,00 (duemilacenti virgola zero zero) corrispondenti ad una quota di partecipazione del 21% (ventuno per cento); =====

- POMA Maria Carla, per Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) corrispondenti ad una quota di partecipazione del 10% (dieci per cento); =====

- STEFANIZZI Alice, per Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) corrispondenti ad una quota di partecipazione del 10% (dieci per cento); =====

- REGAZZO Costantina, per Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) corrispondenti ad una quota di partecipazione del 10% (dieci per cento). =====

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 9 del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99, il capitale sociale come sopra sottoscritto, viene liberato per intero dai soci "FONDAZIONE PROGETTO ARCA onlus", NURZIA Laura, POMA Maria Carla, STEFANIZZI Alice e REGAZZO Costantina a mezzo dei sotto descritti titoli intestati alla società già a mani del nominato Organo Amministrativo e segnatamente a mezzo di: =====

*n.1 (uno) assegno circolare non trasferibile emesso dal Credito Valtellinese Società Cooperativa in data odierna n. 5-985194179-08 dell'importo di Euro 4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero) a liberazione dell'intera quota del 49% di partecipazione al capitale del socio FONDAZIONE PROGETTO ARCA onlus; =====

*n.1 (uno) assegno circolare non trasferibile emesso dal Credito Valtellinese Società Cooperativa in data odierna n. 5-985194178-07 dell'importo di Euro 2.100,00 (duemilacenti virgola zero zero) a liberazione dell'intera quota del 21% di partecipazione al capitale del socio NURZIA Laura; =====

*n.1 (uno) assegno circolare non trasferibile emesso dal Banco Popolare Società Cooperativa in data odierna n. 2900222714-12 dell'importo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a liberazione dell'intera quota del 10% di partecipazione al capitale del socio POMA Maria Carla; =====

*n.1 (uno) assegno circolare non trasferibile emesso da UniCredit Spa in data odierna n. 7.321.123.173-00 dell'importo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a liberazione dell'intera quota del 10% di partecipazione al capitale del socio STEFANIZZI Alice; =====

*n.1 (uno) assegno circolare non trasferibile emesso da Ubi



- Banca Popolare Commercio & Industria in data odierna n. 3200390623-01 dell'importo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a liberazione dell'intera quota del 10% di partecipazione al capitale del socio REGAZZO Costantina. =====

Art. 8) - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici). =====

Art. 9) - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale indivisibile fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno accantonati a riserva destinata allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio. =====

In nessun caso possono essere distribuiti utili, anche in forma indiretta, nonché fondi o riserve in favore di soci, membri del Consiglio di Amministrazione, partecipanti, lavoratori o collaboratori. =====

Art. 10) - I componenti autorizzano il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di legge. =====

Art. 11) - I componenti quantificano approssimativamente in euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta virgola zero zero) l'importo globale delle spese di costituzione che sono comunque a carico della società. =====

Gli intervenuti convengono che la società sarà retta dalle seguenti =====

===== **NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'** =====

===== **(STATUTO)** =====

Articolo 1. Denominazione. È costituita, a sensi del D.Lgs 155/06, una società a responsabilità limitata denominata =====

===== **"PROGETTO MIRASOLE IMPRESA SOCIALE S.R.L."** =====

L'Impresa Sociale nasce nel solco dell'esperienza di accoglienza e integrazione sociale realizzate da Fondazione Progetto Arca ONLUS. =====

Articolo 2. Sede. La società ha sede in Milano. =====

Articolo 3. Durata. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). =====

Articolo 4. Oggetto. La società non ha scopo di lucro e persegue finalità di produzione e/o scambio di beni e servizi di utilità sociale. =====

Essa intende perseguire le proprie finalità operando nei settori previsti dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs 155/06 e/o svolgendo attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.Lgs 155/06. =====

I settori di attività in cui la società intende operare per il perseguimento delle proprie finalità sono: =====

- assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del siste-

ma integrato di interventi e servizi sociali; =====

- assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui D.P.C.M. 29 novembre 2001 "definizione dei livelli essenziali di assistenza" e successive modificazioni; =====
- assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; =====
- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; =====
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; =====
- valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; =====
- turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo; =====
- formazione universitaria e post universitaria; =====
- ricerca ed erogazione di servizi culturali; =====
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo. =====

Oltre a queste attività, o in alternativa alle stesse, essa intende perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dal D.Lgs 155/06 e successive modificazioni e/o integrazioni. =====

Le attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate che la società intende svolgere sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: =====

- realizzazione e vendita di pasti; =====
- servizi di lavanderia; =====
- servizi di pulizia; =====
- traslochi e servizi di trasporto e logistica; =====
- ristrutturazioni e manutenzioni, ordinarie e straordinarie, in campo edilizio; =====
- giardinaggio e servizi legati alla cura del verde; =====
- produzione e vendita di oggettistica e prodotti artigianali, anche in campo alimentare; =====
- attività agricole, compresa la floricoltura; =====



- attività di allevamento; =====
- attività di ristorazione e somministrazione pasti, anche attraverso servizi di catering; =====
- attività di conservazione e restauro; =====
- organizzazione e gestione di eventi culturali e ricreativi;
- attività di affitto di aree attrezzate. =====

Potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività che il Consiglio di Amministrazione riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali della impresa sociale stessa. =====

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della legge e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie.

Articolo 5. Capitale. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). =====

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 ss. c.c. =====

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. =====

La remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, non potrà in nessun caso essere superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento. =====

Articolo 6. Domiciliazione. Il domicilio dei soci, del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. =====

Articolo 7. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi. =====

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina. =====

Il socio che intende vendere o comunque trasferire a titolo oneroso la propria partecipazione, o parte di essa, dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Il Consiglio di Amministrazione, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: =====

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione; =====

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 10 (die-

ci) giorni dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti. =====

Per trasferimento si intende quello per atto tra vivi; sono compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a mero titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario. Nel caso in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo in denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. = Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. =====

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto. =====

Nell'ipotesi di trasferimento, eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. =====

Articolo 8. Morte del socio. Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal successivo art. 11. =====

Articolo 9. Recesso. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni indicate nell'art. 2473 c.c., nel caso di aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, di cui all'art. 2481 bis c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c., qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento. =====

Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla legge. =====

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A/R, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo



legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. =====

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. =====

Articolo 10. Liquidazione delle partecipazioni. Nelle ipotesi previste dagli artt. 8 e 9, sarà rimborsato al socio o ai suoi eredi il capitale versato. =====

Articolo 11. Unico socio. Quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta la persona dell'unico socio, o si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'unico socio, devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 c.c. =====

Articolo 12. Amministratori. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. =====

I membri del CdA devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. =====

Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato una esperienza almeno triennale quali volontari o membri degli organi direttivi di ente senza scopo di lucro. Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99. ==

Il requisito dell'Indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione sia membro del Consiglio di Amministrazione di società di capitali eventualmente socia della società. Non si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. =====

Articolo 13. Durata della carica, revoca, cessazione. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo di tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. =====

La cessazione del CdA per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. =====

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori in carica convocano senza indugio l'assemblea dei soci per la loro sostituzione. =====

Articolo 14. Consiglio di Amministrazione. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente; a esso spetta convocare il Consiglio, fissarne l'ordine del giorno, coordinarne i lavori e provvedere affinché tutti i membri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. =====

Il Presidente può convocare il Consiglio quando lo ritiene opportuno; deve inoltre convocarlo quando lo richiede almeno un quarto dei Consiglieri. =====

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i membri, Sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo, compresi quelli telematici, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. =====

Il CdA si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. =====

Le adunanze del CdA e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, se nominati. ==

Le riunioni del CdA si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: =====

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Le decisioni consultive e autorizzative possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione anche mediante consultazione scritta, mediante la proposta di uno o più Consiglieri che deve essere inviata a tutti i componenti del Consiglio, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione. Nella proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario ad assicurare una completa informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo delle deliberazioni da adottare. Spetta al Presidente, ricevute, da parte del proponente, le prove dell'avvenuto ricevimento della proposta alla totalità dei Consiglieri, raccogliere le risposte dei singoli (da far pervenire entro un periodo di tempo compreso tra i 7 e i 30 giorni), che dovranno essere messe in calce al documento ricevuto e che dovranno esprimere una approvazione, un diniego o una astensione espressa. Il Presi-



dente comunicherà poi gli esiti della consultazione e ne farà trascrivere i risultati nel verbale che avrà la data dell'ultima risposta pervenuta. =====

Restano escluse da tale procedimento le operazioni indicate all'ultimo comma dell'art. 2475 del Codice Civile. =====

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. =====

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta dal Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere trascritto nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione. =====

Articolo 15. Poteri del Consiglio di Amministrazione. =====

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della società e può delegare tutti o parte dei suoi poteri a un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. =====

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c. =====

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. =====

Articolo 16. Rappresentanza. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati. =====

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. =====

Articolo 17. Compensi degli Amministratori. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. =====

I soci possono, inoltre, assegnare ai membri del Consiglio di Amministrazione un'indennità annuale la cui misura non può superare quella prevista nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori, salvo comprovate diverse esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento. =====

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. Anche in questo caso il compenso non può superare quello previsto nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori, salvo comprovate diverse esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifi-

che competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento. =====

Articolo 18. Organo di controllo. La società può nominare il Collegio Sindacale. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nel caso del superamento di due dei limiti indicati al primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile ridotti della metà. =====

Articolo 19. Composizione e durata. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. =====

I Sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Anche il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. =====

I Sindaci sono rieleggibili. =====

Il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. =====

Si applicano al Collegio Sindacale le norme previste dagli artt. 2397 s.s. c.c. =====

Articolo 20. Cause di ineleggibilità e di decadenza. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. =====

Articolo 21. Cessazione dalla carica. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. =====

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età. ==

Articolo 22. Competenze e doveri del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. =====

Esso, inoltre, esercita compiti di monitoraggio delle finalità sociali, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.lgs 24.03.2006 n.155. Del monitoraggio dovrà essere data risul-
tanza in sede di redazione del bilancio sociale. =====

I Sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine essi possono chiedere al CdA notizie, anche con riferimento all'eventuale appartenenza della società a gruppi di imprese sociali, nonché sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. =====



Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c. =====

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati al primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile sulla società. In questo caso tutti i Sindaci devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

Al Collegio Sindacale che esercita il controllo contabile si applicano tutte le norme previste per il revisore in materia di società per azioni. =====

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. =====

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. =====

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. =====

Il collegio dei Sindaci, se nominato, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione. =====

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. =====

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci. =====

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies c.c. =====

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. =====

Articolo 23. Decisioni dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o il numero di soci che rappresenta almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore; =====
- d) le modificazioni dello statuto; =====
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; =====
- g) la proposta di ammissione a procedure concorsuali e la decisione di emettere titoli di debito. =====

Articolo 24. Diritto di voto. Hanno diritto di voto i soci iscritti come tali nel Registro delle Imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci. =====

Articolo 25. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto. Salvo quanto previsto nel successivo art. 26, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. =====

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. =====

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, predisposti in ogni caso dal Consiglio di Amministrazione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. =====

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, Sindaci e revisori, se nominati, indicando: =====

*i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato; =====

*la data in cui si è formata la decisione, che coincide con lo spirare del termine di 30 giorni, o con lo spirare del diverso termine indicato nel testo della decisione per la conclusione del procedimento di cui sopra; =====

*eventuali osservazioni o dichiarazioni, relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci. =====

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conser-



vati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci. =====

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. =====

Articolo 26. Assemblea dei soci. Nel caso le decisioni abbiano a oggetto le materie indicate nel precedente art. 23, lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. =====

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. =====

In caso di impossibilità di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o da un socio. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. =====

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se il Consiglio di Amministrazione o i Sindaci, se nominati, non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

Articolo 27. Svolgimento dell'assemblea. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. =====

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. =====

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: =====

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; =====

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 26, u. c.) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente. =====

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. =====

Articolo 28. Deleghe. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. =====

La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci o al revisore, se nominati. ==

Articolo 29. Verbale dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. =====

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. =====

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-



co, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. =====

Articolo 30. Quorum costitutivi e deliberativi. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza del numero di soci tale da rappresentare almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art. 23, lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di un numero di soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. =====

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci. =====

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. =====

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, c.c. =====

Articolo 31. Bilancio e utili. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Il bilancio deve essere presentato ai soci, da parte del Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione da parte dell'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

Il bilancio deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa. =====

Entro il 30 (trenta) di giugno di ogni anno, deve essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio sociale relativo all'esercizio precedente. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio può essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione, in tal caso, sono tenuti a segnalare, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione. =====

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale indivisibile fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno accantonati a riserva destinata allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.

In nessun caso possono essere distribuiti utili, anche in forma indiretta, nonché fondi o riserve in favore di soci, membri del Consiglio di Amministrazione, partecipanti, lavo-

ratori o collaboratori. =====

Articolo 32. Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività. Il Consiglio di Amministrazione convoca almeno una volta all'anno i lavoratori dipendenti, i collaboratori e i volontari al fine di informarli sull'andamento aziendale e consultarli in merito alle condizioni di lavoro e alla qualità dei beni e dei servizi scambiati. =====

Articolo 33. Scioglimento e liquidazione. La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c. Si applicano le norme degli articoli 2484 ss. c.c. =====

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2492 c.c., in qualsiasi caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto, secondo le indicazioni dell'assemblea, ad altro ente appartenente ad una delle seguenti categorie o fattispecie: organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici. =====

Articolo 34. Clausola compromissoria. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. =====

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. =====

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina, in via irrituale, secondo equità. =====

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. =====

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro. =====

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. =====

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9. =====

E richiesto io notaio ricevo quest'atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me, da me letto ai comparenti che lo sottoscrivono con me alle ore dodici e minuti quaranta omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa fattami dai comparenti stessi. =====

Consta questo atto di fogli dodici scritti su pagine quarantaquattro intere e sulla quarantacinquesima sin qui. =====



F.to Sinigallia Alberto Davide =====
F.to Laura Nurzia =====
F.to Maria Carla Poma =====
F.to Alice Stefanizzi =====
F.to Costantina Regazzo =====
F.to Umberto Ajello notaio (LT) =====

Fondazione Progetto Arca onlus
Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
19 aprile 2016

Il giorno 19 aprile 2016, alle ore 14,30, presso gli uffici di Fondazione Progetto Arca sita a Milano, via degli Artigianelli, 6, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Progetto Arca onlus, in regime di urgenza, nelle persone dei Signori:

- 1) Alberto Sinigallia Presidente;
- 2) Laura Nurzia Vicepresidente;
- 3) Antonio Pignatto Consigliere.

e tramite collegamento telefonico, come da art. 10 dello Statuto della Fondazione:

- 4) Ivano Abbruzzi Consigliere;
- 5) Padre Giuseppe Bettoni Consigliere;

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- partecipazione alla costituzione della Mirasole Impresa Sociale in forma di srl, della quale si è già trattato il progetto nei precedenti CdA del giorno 18 marzo 2016 e del giorno 17 dicembre 2015, che avrà come oggetto sociale quello dell'integrazione sociale di persone raggiunte tramite i servizi gestiti da Fondazione Progetto Arca.

Il Presidente illustra le ragioni della partecipazione della Fondazione alla costituzione dell'impresa sociale, riconducibili, all'interno della partecipazione al progetto di gestione dell'Abazia di Mirasole (Opera), alle finalità di utilità sociale dell'impresa nell'ambito dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Tali finalità sono in nesso con quelle della Fondazione: l'attività dell'impresa potrà permettere l'inserimento lavorativo di persone che la Fondazione accoglie, contribuendo al pieno inserimento sociale delle stesse. L'impresa sociale ha carattere non lucrativo ed è sottoposta a "rigidi vincoli che fanno rientrare questi soggetti nell'alveo degli enti non lucrativi", come ha ricordato l'Agenzia per il Terzo Settore nell'atto di indirizzo del 24 marzo del 2011.

Il Presidente, inoltre, informa che il restante 51% delle quote sarà posseduto da: Laura Nurzia 21%, Maria Carla Poma 10%, Costantina Regazzo 10% e Alice Stefanizzi 10%, dipendenti della Fondazione in qualità di dirigenti.

Udito quanto esposto dal Presidente, i consiglieri Alberto Sinigallia e Laura Nurzia decidono di astenersi dalla votazione, in quanto direttamente interessati ad acquisire una partecipazione nella Impresa Sociale costituenda.


Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, già edotto delle potenzialità del progetto e delle prevedibili ricadute positive sui servizi della Fondazione, con tre votanti e due astenuti delibera:

1) di assumere una quota di partecipazione del 49% nella costituenda impresa sociale in forma di srl che avrà sede in Milano, Via degli Artigianelli, 6, avente quale scopo l'inserimento lavorativo di persone e capitale sociale complessivo pari a € 10.000 (diecimila), di cui da versare in sede di costituzione € 2.500;

2) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Alberto Sinigallia, a rappresentare la Fondazione nella costituzione della suddetta Mirasole Impresa Sociale srl con ogni opportuno e necessario potere, nessuno escluso od eccettuato, compresi quelli di:

- precisare meglio l'oggetto sociale e stabilire la durata della società;
- stabilire eventuali vincoli di trasferibilità delle quote sociali, le modalità di funzionamento delle assemblee e dell'organo amministrativo;
- fissare la data di chiusura degli esercizi sociali, convenire il criterio nel riparto degli utili e delle perdite;
- nominare l'Organo Amministrativo e l'eventuale Organo di controllo, previa determinazione della durata del mandato;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CONSTA DI PAGINE VENTITRE
MILANO, 23 MAG. 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alessandro...', written in a cursive style.